

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 ottobre 2021, n. 284
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Castelnuovo delle Daunia a seguito dell'istanza della "Casa di cura "Leonardo De Luca" Srl per la struttura denominata "Casa di cura Leonardo De Luca", sita nel Comune di Castelnuovo della Daunia alla Via Via Brecciolosa n.16, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della legge 9/2017

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006,

n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Omissis (...)

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore: il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007;

Conseguentemente all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti, alle strutture ex art. 66, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Con Pec inviata il 26/11/2019, il Comune di Castelnuovo della Daunia chiedeva la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 - co. 3- lett a) della L.R. n. 9/2017, in seguito ad istanza del prof. Italo De Luca, rappresentante Legale della società Casa di Cura “Leonardo De Luca” s.r.l. con sede in Castelnuovo della Daunia via Brecciolosa n. 16, assunta al protocollo del Comune di Castelnuovo della Daunia al n. 4451 del 18/11/2019, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo “A” di cui al R.R. 4/2019, per trasformazione di n. 40 posti letto già autorizzati all'esercizio per attività sanitaria, in 40 posti letto articolati in due nuclei di cui 20 di Rsa di mantenimento di tipo A e 20 di Rsa di mantenimento di tipo B.

Con nota prot. n. AOO 183 621 del 16/01/2020 questa Sezione invitava il Comune di Castelnuovo della

Daunia *“ad integrare, l’istanza di cui trattasi secondo la modulistica, le indicazioni e le modalità stabilite dalla richiamata D.G.R. n. 793 del 02/05/2019”* nonché a *“comprovare l’ultimazione lavori, ovvero la validità in corso delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi degli art. 22-23-23bis del DPR 380/2001”*.

Con pec del 24/01/2020 acquisita al protocollo al n. AOO 183 003987 del 11/03/2020 il legale rappresentate della Casa di Cura L. DE Luca srl inviava nota prot. n. 06/2020 ad oggetto *“riscontro nota Regione Puglia Sezione sgo prot. n. AOO 183/621 del 16/01/2020”* con cui allegava la seguente documentazione:

1. Modello di domanda per l’autorizzazione alla realizzazione Rea _ Trasf 2 di una Rsa di mantenimento anziani con dotazione di 40 pl di cui (20 pl di Rsa di mantenimento anziani tipo A e 20 pl di tipo B);
2. Modifica contratto di locazione registrato a San Severo n. 5349/1T,
3. Pianta I livello tav. n. 2 scala 1:100 datata novembre 2019; Pianta II livello tav. n. 3 scala 1:100 datata novembre 2019; Pianta IV livello tav. n. 4 scala 1:100 datata novembre 2019;
4. Relazione Generale datata novembre 2019;
5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica edilizia n. 04/2015 Prot. comune di Castelnuovo della Daunia n. 2611 del 06/08/2015;
6. Comunicazione fine lavori Prot. comune di Castelnuovo della Daunia n. 2858 del 18/07/2018;

Facendo seguito all’integrazione documentale, con nota prot. AOO 183 del 3987 del 11/03/2020 la Regione comunicava che *“non sussistono, salvo allegazione di documentazione probante la riferibilità del progetto ad una RSSA ex RR 4 del 2007, i requisiti ai fini dell’applicazioni della deroga di cui alla DGR 793/2019”*.

Con pec del 07/08/2020 acquisita al protocollo an n. AOO 183 12971 del 13/08/2020 il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Comune di Castelnuovo della Daunia riscontrava la nota prot. n. 3987 del 11/03/2020 precisando che *“Il Comune ha potuto autorizzare i lavori in quanto trattasi di struttura residenziale fuori dal parere di compatibilità regionale”*. Unitamente alla predetta veniva trasmessa perizia giurata a firma dell’Ing. Carlo Follieri del 06/08/2020.

Facendo seguito alla nota del Comune di Castelnuovo della Daunia con nota prot. n. AOO 183 8905 del 31/05/2021 questo Servizio chiedeva al Dirigente responsabile dell’UTC di chiarire quanto dichiarato e di inviare specifica attestazione in cui si precisasse a quale tipologia di struttura è riferibile la Scia - pratica edilizia n. 04/2015 (prot. del Comune n. 2611 del 21/07/2015). Tanto al fine di verificare in maniera definitiva l’applicabilità al caso di specie dalla deroga di cui all’art 29 comma 7 bis della LR 9 del 2017.

Con nota prot. 2258 del 31/05/2021 il Responsabile del Settore tecnico precisava quanto segue: *“si riconferma che ai fini della individuazione della tipologia di struttura da realizzare, a seguito dell’istanza per la ristrutturazione presentata dal legale Rappresentante della Casa di Cura Leonardo De Luca srl entro la data del 31/12/2017 (SCIA – acquisita al protocollo generale del Comune di Castelnuovo della Daunia al n. 2611 il 08/08/2015 pratica n. 4/2015), deve intendersi “Struttura RSSA ex art 66 del RR 4/2007 e ssmmii.”*

In ultimo, questo Servizio chiedeva al Comune di Castelnuovo della Daunia di integrare la documentazione, con le planimetrie acquisite al protocollo dell’Ente al momento della presentazione della Scia n. 2611 del 08/08/2015.

Con nota prot. 2863 del 09/07/2021 il Responsabile del Settore Tecnico trasmetteva le planimetrie del progetto acquisite con la Scia n. 2611 del 08/08/2015.

In merito al numero dei posti letto richiesti dall’istante si rileva che dalla planimetria del 2015 inoltrato con pec dell’9 luglio 2021 si evince che la presenza sul quarto livello di n. 8 camere di cui 5 doppie e tre singole per in totale di 13 pl.

Alla luce di quanto accertato e precisato dal responsabile del Settore Tecnico, ritenendo che la fattispecie ricada nell'ambito di applicazione contemplato dall'art 29 comma 7 bis della L.r. 9/2017, si ritiene opportuno dare seguito all'istruttoria dell'istanza di cui all'allegato alla DGR 793 del 2019 – Modello REA Trasf. 2 (Strutture con permesso a costruire) per il numero di posti letto risultante dalle planimetrie di cui alla scia del 2015 e quindi complessivamente 13 pl.

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze": "In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. **Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7.** Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:
 - 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);
 - 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
 - 3) (...).

alla "Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione: Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono: "d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, ex RSSA art. 58 R.R. n. 4/2007 o come ex Comunità socioriabilitativa 57 R.R. n. 4/2007, in ragione dell'autorizzazione alla realizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di una progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (*superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite*) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (*rispettivamente 12 mq e 18 mq*).

In merito ai requisiti strutturali la LR n. 18 del 2020 (BURP n. 99 del 9 luglio 2020) all'art 3 comma 2 rubricato "Disposizioni in materia di requisiti strutturali" ha previsto che "ai fini dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del RR 4 del 2019 e del RR 5 del 2019, **le strutture rientranti nel campo di applicazione dell'art 7 bis dell'art 29 della LR 9 del 2017, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi specifici, previsti dai regolamenti relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti o per disabili**".

Richiamato l'art 66 del RR 4 del 2007 secondo cui il modulo abitativo deve essere costituito da "camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza".

Tenuto conto della documentazione tecnica pervenuta a questa Sezione ed in particolare della Pianta I livello tav. n. 2 scala 1:100 datata novembre 2019; Pianta II livello tav. n. 3 scala 1:100 datata novembre 2019; Pianta IV livello tav. n. 4 scala 1:100 datata novembre 2019 nonché delle Tavole n. 3 e 4 relative al progetto del 2015 (Scia n. 2611 del 08/08/2015) dalle quali si evince che la ristrutturazione del IV livello è riferita a n. 13 pl

Per quanto sopra rappresentato si propone di

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza presentata dalla "Casa di cura **Leonardo De Luca srl**" (secondo il modello Rea 2-allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzarsi alla Via Brecciolosa n.16, **con n. 13 posti letto** (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1: 7 sono così ripartiti, 2 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo B e 11 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A e conseguentemente rigettare l'istanza per gli ulteriori 27 posti letto

con la precisazione che

- I. Il presente parere si intende rilasciato esclusivamente alla Casa di Cura Leonardo de Luca srl non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. la Casa di Cura Leonardo de Luca srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti strutturali previsti per la Rsa non autosufficienti dall'art 66 del RR 4 del 2007 e tecnologici e organizzativi di cui al RR 4 del 2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- III. Nel caso di strutture già autorizzate per altra tipologia rispetto a quella per cui si richiede

l'ampliamento e/o trasformazione non è ammissibile che le strutture condividano alcun locale/spazio a servizio dell'utenza, in quanto strutture destinate a setting assistenziali differenti. L'unica deroga ammissibile è la condivisione dei locali per la preparazione dei pasti (se il servizio non è esternalizzato) e la reception con relativi locali amministrativi, purchè l'organizzazione e i locali siano rapportati al numero totale di posti autorizzati e da autorizzarsi, e la sala dolenti.

- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo della Daunia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Casa di Cura Leonardo de Luca srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – utilizzando il modello di domanda allegato alla D.G.R 793/2019;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti (di cui 10 di Rsa di mantenimento demenze e 30 di Rsa di mantenimento anziani) si rinvia alle previsioni dei RR 4 del 2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza presentata dalla "Casa di cura "Leonardo De Luca srl" (secondo il modello Rea 2-allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzarsi alla Via Brecciolosa n.16, con n. 13 posti letto (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1: 7 sono così ripartiti, 2 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo B e 11 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A e conseguentemente rigettare l'istanza per gli ulteriori 27 posti letto

con la precisazione che

- I. Il presente parere si intende rilasciato esclusivamente alla Casa di Cura Leonardo de Luca srl non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. la Casa di Cura Leonardo de Luca srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti strutturali previsti per la Rsa non autosufficienti dall'art 66 del RR 4 del 2007 e tecnologici e organizzativi di cui al RR 4 del 2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- III. Nel caso di strutture già autorizzate per altra tipologia rispetto a quella per cui si richiede l'ampliamento e/o trasformazione non è ammissibile che le strutture condividano alcun locale/spazio a servizio dell'utenza, in quanto strutture destinate a setting assistenziali differenti. L'unica deroga ammissibile è la condivisione dei locali per la preparazione dei pasti (se il servizio non è esternalizzato) e la reception con relativi locali amministrativi, purchè l'organizzazione e i locali siano rapportati al numero totale di posti autorizzati e da autorizzarsi, e la sala dolenti.
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo della Daunia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Casa di Cura Leonardo de Luca srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – utilizzando il modello di domanda allegato alla D.G.R 793/2019;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti (di cui 10 di Rsa di mantenimento demenze e 30 di Rsa di mantenimento anziani) si rinvia alle previsioni dei RR 4 del 2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne

dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della Casa di Cura Leonardo de Luca srl con sede legale in Castelnuovo della Daunia via Brecciolosa n. 16;
 - al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia;
 - al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo della Daunia;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)